

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carboni.

CARBONI. La disposizione più precisa della presente legge sarebbe appunto quella che dà facoltà agli ufficiali giudiziari di tenere in loro dipendenza commessi tanto per i lavori generali nel loro dicastero, quanto anche per il lavoro delle udienze. Perchè, se abbiamo per un momento presente il sovraccarico di lavoro che grava sugli ufficiali giudiziari, si vede come sia assolutamente indispensabile questa supplenza dei commessi. Tanto vero che è indispensabile, che ora senza legge di sorta, in pratica gli uscieri si servono dell'opera dei commessi.

Basta semplicemente considerare che gli ufficiali giudiziari delle preture hanno da notificare la bellezza di cinquantamila decreti penali, oltre cinquantamila fra sentenze ed altri atti.

E del resto se si vuol dire che avrà a lamentarsi qualche inconveniente da parte dei commessi, ciò non regge per le provvidenze che il ministro ha introdotte appunto nell'articolo 16, là dove si comincia a disporre che codesti commessi sieno sotto la diretta responsabilità degli ufficiali giudiziari e che non possono essere nominati senza l'autorizzazione del presidente del tribunale, non solo, ma sentito anche il pubblico ministero. (*Bene!*)

Ora, di fronte a tutte queste garanzie, mi sembra che non vi sia alcun timore che i commessi possano sostituire gli ufficiali giudiziari nei lavori interni d'ufficio e nella assistenza alle udienze.

PRESIDENTE. Non essendo stato presentato alcun emendamento, metto a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

L'articolo 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, è abrogato.

Gli articoli 185 e 186 dell'ordinamento generale giudiziario, approvato con regio decreto 6 dicembre 1865, sono abrogati.

Gli articoli 175, 251, 253 del medesimo ordinamento sono modificati come nell'allegato A.

Nell'attuale titolo VII della tariffa civile, approvato con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, modificato con la detta legge 21 dicembre 1902, n. 528, nei capi I a V, sono sostituite le corrispondenti disposizioni contenute nell'allegato B.

La tariffa penale approvata con il regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, modifi-

cato con la detta legge 21 dicembre 1901, è modificata negli articoli 80, 83, 88, 91, 95, 172, 173, 186 e 195 giusta l'allegato C.

Gli articoli 84, 176 e 178 sono abrogati.

Si dia lettura degli allegati A, B e C.

CAMERINI, segretario, legge:

ALLEGATO A.

Ordinamento giudiziario.

Art. 175.

Gli ufficiali giudiziari delle corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del Tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

Gli ufficiali giudiziari delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

Per gli atti di concorso qualunque ufficiale giudiziario esigerà i diritti che spetterebbero agli ufficiali giudiziari dell'autorità che ha emanato il provvedimento o che sarebbe competente per valore.

Gli uscieri degli uffici di conciliazione esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico ministero o dai pretori.

Possono anche, ove siano riconosciuti idonei, essere autorizzati dai pretori, con l'annuenza del procuratore del Re, a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali sono addetti; in questo caso non sarà loro dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli ufficiali giudiziari di pretura.

Art. 251.

Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli ufficiali giudiziari, di proporre la sospensione e di provocarne gli altri provvedimenti disciplinari.